



Tribunale di Treviso

SECONDA SEZIONE

Il Tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Antonello Fabbro

Presidente

dott. Bruno Casciarri

Giudice

dott.ssa Elena Rossi

Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso depositato il 20 maggio 2014 con cui la società [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., con sede a [REDACTED] (TV), via [REDACTED] 12, C.F. [REDACTED], in persona del legale rappresentante [REDACTED] ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) nonché ai sensi dell'art.169 bis L.F. lo scioglimento o sospensione di contratti in corso di esecuzione;

VISTO il decreto di questo Tribunale in data 22 maggio 2014 di concessione del termine fino al 20 ottobre 2014 per il deposito del ricorso introduttivo contenente la proposta, il piano e la documentazione prevista dall'art.161 LF;

RILEVATO che:

- nello stesso decreto il Tribunale in relazione all'istanza di sospensione o scioglimento dei contratti bancari, di factoring e di vendita aveva disposto la notifica alle controparti contrattuali e un termine per memorie;
- la società ha depositato la prova delle avvenute comunicazioni;

- BANCA DI [REDACTED] ha rilevato la genericità e l'inammissibilità dell'istanza nonché la mancanza della previsione di un effettivo indennizzo;
- BANCA [REDACTED] ha rilevato la mancata determinazione dell'indennizzo di cui al secondo comma dell'art. 169 bis L.F., l'inammissibilità dello scioglimento/sospensione dei contratti di conto corrente bancario con patto di compensazione, la genericità delle motivazioni addotte;
- [REDACTED] s.p.a. ha rilevato la mala fede della società che ha nascosto il suo stato di dissesto;
- BANCA [REDACTED] ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 169 bis L.F. alle ipotesi di concordato con riserva e che le cessioni di credito evidenziate nella memoria depositata sono state poste in essere e si sono perfezionate in epoca antecedente al deposito della domanda di pre-concordato;
- BANCA [REDACTED] S.p.A. ha evidenziato l'inconsistenza, l'infondatezza e l'inammissibilità dell'istanza;
- [REDACTED] S.p.A. ha evidenziato la mala fede della società, la mancata previsione di un equo indennizzo nonché l'inconsistenza, l'infondatezza e l'inammissibilità dell'istanza;
- BANCA [REDACTED] S.p.A. ha chiesto il rigetto dell'istanza di autorizzazione allo scioglimento del contratto di factoring, limitatamente alle cessioni già perfezionate;
- la S.C.A.R.L. [REDACTED] si è opposta alla richiesta di scioglimento o sospensione dei contratti in essere, stante l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto in essere con OMP per conclamato inadempimento;
- [REDACTED] SOC. COOP. si è dichiarata disponibile all'ipotesi di sospensione del contratto in essere fino a che, non prenda efficacia l'affitto di azienda;

VISTO il parere favorevole espresso dal Commissario giudiziale;

RITENUTO che non sia incompatibile con la domanda di concordato preventivo con riserva la sospensione dei contratti in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. qualora la richiesta contenga elementi di fatto e di diritto sufficienti a consentire al Tribunale di apprezzare l'utilità della sospensione dei contratti rispetto al contenuto della proposta e del piano in corso di definizione;

quanto ai contratti bancari:

- i contratti oggetto di richiesta di scioglimento/sospensione sono meglio definiti nella "Nota di precisazione e deposito" prodotta dalla ricorrente, in cui viene precisato che "trattasi dei contratti di affidamento e/o di apertura di linee di credito autoliquidanti, utilizzabili dietro presentazione di portafoglio sbf (effetti, ri.ba), fatture e altri documenti, cui sono connessi mandati all'incasso e/o cessioni dei crediti in garanzia", con allegazione delle pattuizioni negoziali relative;
- lo scopo della richiesta è di evitare che le somme che dovrebbero essere versate alle banche dai debitori della società, riferibili a crediti oggetto di anticipazione da parte delle banche stesse, siano da esse definitivamente incamerate in compensazione del loro credito; il trattenimento potrebbe derivare dalle previsioni contrattuali, che disciplinano, pur con diverse formulazioni, il diritto alla compensazione da parte delle banche delle somme incassate;
- dalla documentazione prodotta (contabilità, accompagnata dalle distinte di presentazione degli effetti e delle fatture anticipati), come evidenziato dal Commissario, risulta che al momento di deposito della domanda le somme anticipate per le quali viene richiesto un provvedimento che impedisca il trattenimento definitivo da parte delle banche del pagamento alla successiva scadenza, e che costituirebbero somme disponibili per la distribuzione a tutti i creditori, anziché a esclusiva soddisfazione della singola banca creditrice, sono pari a circa euro 26.000.000,00;

quanto ai contratti di factoring:

- alla data della presentazione della domanda risultano in essere tre contratti di factoring (disciplinati ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52), stipulati con [redacted] Factor, [redacted] e Banca [redacted]
- lo scopo della richiesta di scioglimento è chiarito nella nota di precisazione depositata dove si specifica che essendo i rapporti negoziali asserviti e funzionali a una prosecuzione dell'attività aziendale, non vi è alcuna ragione di opportunità per la società in concordato di proseguire nei rapporti in questione in quanto il concordato avrà natura liquidatoria;
- con lo scioglimento/sospensione dei contratti di factoring e del patto di compensazione in esso contenuto, al [redacted] sarà preclusa la possibilità di assolvere al proprio obbligo di pagamento del corrispettivo della cessione ed estinguere i rapporti di dare - avere in essere con la società ricorrente con i crediti incassati dopo la domanda di concordato con riserva;

quanto ai contratti di vendita:

- i contratti di vendita prevedevano un ordine da parte del cliente che definiva le caratteristiche delle forniture e le date di consegna futura, quasi sempre ripartita nel tempo. La contrattualistica adottata prevedeva sistematicamente il riferimento a condizioni generali per le quali veniva fatto espresso rinvio a contratti - tipo editi da associazioni di categoria;
- i contratti tipo sistematicamente richiamati prevedono tutti le conseguenze dell'inadempimento e individuano espressamente come causa di inadempimento la convocazione dei creditori "per ottenere un concordato stragiudiziale o giudiziale" con conseguente risoluzione del contratto e l'obbligo da parte dell'inadempiente di rimborsare un ammontare pari alle differenze tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi dell'inadempimento;
- [redacted] che ha trasferito l'azienda e ceduto il magazzino, non è in grado di adempiere, e lo scioglimento richiesto ha lo scopo di prevenire

eventuali contestazioni sulla natura del debito per le penali che conseguono all'inadempimento;

RITENUTO che:

- in questa fase, in assenza di un piano definitivo, possa essere disposta unicamente la sospensione dei contratti;
- vi sia compatibilità dell'istanza di autorizzazione alla sospensione sia con la domanda di ammissione alla procedura di concordato di cui all'art. 161 I comma sia con quella prenotativa di cui al VI comma stante il generico rinvio contenuto nell'art. 169 bis L.F. all'art. 161 senza alcuna distinzione;
- la mancata indicazione o determinazione dell'indennizzo non sia condizione dell'istanza, (nel caso di specie non viene né quantificato, né chiesto);
- la sospensione dei contratti bancari e di factoring - come misura anticipatoria rispetto allo scioglimento- appare applicabile avendo la funzione di paralizzare l'incasso di somme da parte della Banca o del Factor in funzione della compensazione, al fine di non alterare la par conditio e il principio di cristallizzazione del passivo alla data di deposito del ricorso;
- l'impossibilità di assicurare la continuità aziendale ponga la società ricorrente nell'impossibilità di dare corso ai contratti di vendita stipulati anteriormente al deposito del ricorso, in relazione alle consegne di attuale o futura scadenza, e che la struttura liquidatoria del piano che la ricorrente sta elaborando renda tali rapporti contrattuali non più funzionali con le nuove esigenze della società e con le prospettive concordatarie;

P.Q.M.

autorizza la sospensione per giorni 60 di tutti i contratti bancari, di factoring e di vendita indicati nel ricorso ex art. 161, comma, 6 L.F. e nella nota integrativa, allegato B, depositato in data 20 giugno 2014.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Treviso, 18 luglio 2014

Depositato in cancelleria

il 18 LUG. 2014

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE

Dott. Mariela LOPEZ

Il Presidente

5

